

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 27 Marzo 2015

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2015

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 14.30 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

|                     |   |                         |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|
| 1.ALBARELLI MARCO   | S | 9.GHIRELLI ILARIA       | S |
| 2.BERTANI MARCO     | S | 10.GIANNUZZI SABRINA    | S |
| 3.BORGHI MARGHERITA | S | 11.LEVORATO MARIACHIARA | S |
| 4.BRUSCHI FABIANA   | S | 12.MAGNANINI NICOLO'    | S |
| 5.CATELLANI FABIO   | S | 13.MOSCARDINI MARCO     | S |
| 6.CATELLANI MARTINA | S | 14.NICOLINI GIANLUCA    | S |
| 7.FANTUZZI MARCELLO | S | 15.SCALTRITI ELISA      | S |
| 8.FERRARI ENRICO    | S | 16.TESAURI GABRIELE     | S |

Presenti: 17

Assenti: 0

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

|               |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| DITTAMO LUCA  | S | VENERI ELENA          | S |
| MAIOLI MONICA | S | MARZOCCHINI GIANMARCO | S |
| TESTI FABIO   | S |                       |   |

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA



CITTÀ DI  
CORREGGIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 27/03/2015

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2015

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del Dl. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- l'art. 13, comma 6, del Dl. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del Dl n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, e successivamente modificato dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 dispone che dall'anno 2014 non si applica l'IMU altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008 (G.U. n. 146 del 24/6/2008);
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio



CITTÀ DI  
**CORREGGIO**

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IUC-IMU) approvato con proprio atto n. 23 del 30/07/2014;

**Visto** l'art. 1, comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che dispone, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi limiti massimi sulla determinazione delle aliquote IMU e TASI, secondo i parametri disciplinati dall'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1 legge n. 68/2014;

**Considerato che** le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**Considerato**, altresì, che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p><b><u>0,43 per cento</u></b></p> | <p><b><u>ALIUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in</p> |
|-------------------------------------|--|



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <p><b><u>Detrazione</u></b></p> | <p>catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>  |
| <p><b><u>Esenzioni</u></b></p>  | <p><b><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></b><br/>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b><br/>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b><br/>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b><br/>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b><br/>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> |



|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <b>ALLOGGI SOCIALI</b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.   |
| <b><u>0,58 per cento</u></b> | <b><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></b><br><br>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.<br><br>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.<br><br>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso.   |
| <b><u>0,43 per cento</u></b> | <b><u>ALIQUTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></b><br><br>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.   |
| <b><u>0,81 per cento</u></b> | <b><u>ALIQUTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></b><br><br>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.<br>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento. |



|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              |  |
| <b><u>0,91 per cento</u></b> | <b><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></b><br><br>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.<br><br>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.                        |
| <b><u>1,06 per cento</u></b> | <b><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></b><br><br>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.  |
| <b><u>Esenti</u></b>         | <b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b><br><br><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b><br>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.<br><br>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.  |
| <b><u>0,84 per cento</u></b> | <b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</b><br><br>Si applica ai Terreni Agricoli.<br><br>Si applica alle Aree Edificabili<br><br>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:<br>- A/10 uffici e studi privati<br>- C/1 negozi e botteghe<br>- C/3 laboratori per arti e mestieri<br>- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi<br>- Immobili di categoria B<br>- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10 |

**Considerato** che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto mantenendo le medesime aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014, inserendo però la nuova fattispecie di esenzione disciplinata dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014;

**Vista** la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/1/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il parere dei revisori dei conti;

Il Presidente del Consiglio propone la trattazione congiunta dei punti 10, 11, 12 e 13 e dichiara aperta la discussione.

Intervengono:

Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio  
Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio  
Fabiana Bruschi, capogruppo Sì tu sì  
Marco Bertani, consigliere Movimento 5 stelle  
Elisa Scaltriti, consigliere Partito Democratico  
Enrico Ferrari, capogruppo Correggio al centro  
Marcello Fantuzzi, presidente del Consiglio Comunale  
Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini  
Fabio Testi, assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente  
Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico  
Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini  
Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio

**DATO ATTO** che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Esce il consigliere Margherita Borghi. I consiglieri presenti sono n. 16.



Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento:

Presenti e votanti: N. 16

Voti a favore N. 10

Voti contrari N. 5

(Enrico Ferrari / Centrodestra per Correggio

Marco Bertani, Nicolò Magnanini / Movimento 5 stelle

Fabio Catellani / Correggio ai cittadini

Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio)

Astenuti N. 1

(Fabiana Bruschi / Sì tu sì)

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale *a maggioranza*

### DELIBERA

- di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU, applicate per l'anno 2014, inserendo, fra le esenzioni, la nuova fattispecie introdotta dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014:

|   |  |
|---|--|
| <p><b><u>0,43 per cento</u></b></p> <p><b><u>Detrazione</u></b></p> | <p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> |
| <p><b><u>Esenzioni</u></b></p>                                      | <p><b><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></b></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare</p>  |





|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b><br/>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p> <p><b><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u></b><br/>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b><br/>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b><br/>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b><br/>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><b><u>ALLOGGI SOCIALI</u></b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> |
| <p><b><u>0,58 per cento</u></b></p> | <p><b><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></b></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una</p>   |



|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.</p> <p>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso.</p>   |
| <p><u>0,43 per cento</u></p> | <p><b><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € <b>200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>  |
| <p><u>0,81 per cento</u></p> | <p><b><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></b></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p> |
| <p><u>0,91 per cento</u></p> | <p><b><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p>   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p><b><u>1,06 per cento</u></b></p> | <p><b><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></b></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>   |
| <p><b><u>Esenti</u></b></p>         | <p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b></p> <p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b></p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>   |
| <p><b><u>0,84 per cento</u></b></p> | <p><b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</b></p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli.</p> <p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/10 uffici e studi privati</li> <li>- C/1 negozi e botteghe</li> <li>- C/3 laboratori per arti e mestieri</li> <li>- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>- Immobili di categoria B</li> <li>- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10</li> </ul> |

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
3. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:



Presenti e votanti: N. 16

Voti a favore N. 10

Voti contrari N. 5

(Enrico Ferrari / Centrodestra per Correggio)

Marco Bertani, Nicolò Magnanini / Movimento 5 stelle

Fabio Catellani / Correggio ai cittadini

Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio)

Astenuti N. 1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì

e proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. stante la necessità cogente di provvedere all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2015, con contestuale approvazione del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015.

.



Firmati all'originale:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
F.to FANTUZZI MARCELLO  
(Firmato Digitalmente)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to CERMINARA FRANCESCA  
(Firmato Digitalmente)